

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Lara Filippini
Per il Gruppo UDC
Deputata al Gran Consiglio

Interrogazione 3 dicembre 2012 n. 295.12 Istanze di naturalizzazione

Signora deputata,

dal rapporto della Commissione delle petizioni sottoposto per approvazione del Gran Consiglio nella seduta plenaria di ottobre, ha notato la presenza di 5 nominativi di candidati alla naturalizzazione la cui origine risultava come "non accertata".

Ritenendo incomprensibile che alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi del Gran Consiglio giungano dossier ritenuti "incompleti" e che - nonostante ciò - i membri della preposta Commissione li abbiano avallati, ci pone alcune domande alle quali rispondiamo di seguito.

Tuttavia, a titolo di premessa, è necessario fare delle precisazioni, di carattere squisitamente "tecnico-giuridico", sulla portata dell'indicazione dello stato d'origine che compare sulle liste dei cittadini stranieri per i quali è proposta la naturalizzazione:

- sulla base del principio sancito dalla Legge federale sul diritto internazionale privato (RS 291), la cittadinanza di una persona rispetto a uno Stato è determinata secondo il diritto del medesimo Stato. La prova del possesso di una nazionalità è fornita, a dipendenza dei Paesi di provenienza della persona interessata, mediante la presentazione di un certificato di cittadinanza o, in diversi casi, con la produzione di un passaporto nazionale valevole;
- secondo le direttive dell'Ufficio federale dello stato civile n. 10.08.10.03 e n. 10.10.05.01, i dati relativi alla cittadinanza straniera che, a differenza dei dati concernenti il possesso della cittadinanza svizzera, non hanno carattere probatorio ai sensi dell'art. 9 del Codice civile, sono iscritti se sono prodotti documenti che lo attestano. Se una persona straniera senza documenti d'identità delle autorità del Paese d'origine, e la cui origine è sconosciuta non determinata o determinabile con certezza, la sua cittadinanza nel registro dello stato civile va registrata come "incerta" o "non accertata".

Per evidenti principi di linearità nell'emanazione delle decisioni e delle iscrizioni che vi conseguono, il Servizio naturalizzazioni dell'Ufficio dello stato civile, che propone i dati da inserire nelle liste dei candidati alla naturalizzazione, opera sulla base dei principi indicati dall'Ufficio federale dello stato civile. Va tuttavia precisato che i membri della Commissione delle petizioni e dei ricorsi del Gran Consiglio ricevono, per il relativo esame, l'incarto di naturalizzazione completo, che contiene parimenti dati che possono ricondurre all'origine dei candidati, quand'anche questi dati non dovessero avere carattere probatorio ai sensi dell'art. 9 del Codice civile.

Ritenuta tale premessa rispondiamo di seguito alle domande poste.

1. Il controllo e le verifiche a livello comunale sono in questo caso venute meno? In caso di risposta affermativa, vi chiediamo di volerci riferire se allora l'iter che ha fatto seguito alla commissione debba essere rivisto.

A questa domanda deve essere risposto negativamente. Le autorità comunali hanno gestito l'incarto esplicitando il riferimento all'origine delle persone interessate. L'aspetto eminentemente tecnico evidenziato sopra è considerato solamente a livello cantonale per l'allestimento delle liste dei naturalizzandi e nulla ha a che vedere con la serietà delle verifiche attuate riguardo all'identità delle persone interessate ed alle rispettive condizioni di idoneità alla naturalizzazione.

Giova all'occasione di questa risposta specificare come la mancata produzione agli atti di un documento che comprovi il possesso della cittadinanza straniera, ritenute le notevoli pressioni che l'Ufficio dello stato civile esercita sui richiedenti la naturalizzazione, è in linea di massima cagionata da situazioni - peraltro assai rare - indipendenti dalla volontà dei richiedenti (ad esempio: la suddivisione della ex Jugoslavia e dell'ex Unione Sovietica e l'assenza di una automatica attribuzione di nazionalità ad uno dei nuovi Stati, la provenienza da Stati in guerra, il fatto di essere al beneficio di specifici statuti - ad esempio quello di "rifugiato" - che precludono la possibilità di prendere contatto con lo Stato d'origine, etc.).

Visto quanto sopra, la presenza dell'indicazione "non accertata" nella colonna relativa allo "Stato d'origine" di un determinato candidato non può pertanto essere interpretata come sintomo di un non corretto approfondimento dello specifico caso.

2. Considerato che questa fattispecie si potrebbe ripetere nel tempo chiediamo inoltre se non sia necessario ridefinire i compiti delle rispettive istituzioni, ovvero organi preposti alle naturalizzazioni a livello comunale e commissione delle petizioni a livello cantonale.

Ritenuto quanto indicato nella premessa e nella risposta alla domanda precedente, alla domanda deve essere risposto negativamente.

3. In caso di evidente mancanza nel controllo a livello comunale e cantonale quali sarebbero i costi generati dall'annullamento di una procedura di naturalizzazione?

Come già riferito, dalla presenza di una indicazione relativa allo "Stato d'origine" come (formalmente) "non accertata" o "incerta" non può essere desunta un'assenza materiale di accertamenti nella specifica fattispecie. Sia quel che sia, l'eventuale procedura di annullamento della naturalizzazione - che tuttavia è proponibile solamente se sono date le condizioni previste dall'art. 41 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit, RS 141.0) - è di per sé gratuita.

In caso di annullamento di una procedura di naturalizzazione, le tasse versate per la concessione della cittadinanza non vengono restituite.

4. Su chi ricade la responsabilità dell'errore di valutazione? Vi sono sanzioni in merito?

Come già indicato complessivamente nelle risposte antecedenti, non sono stati riscontrati errori di valutazione. Conseguentemente non sono neppure stati presi dei provvedimenti.

Voglia gradire, signora deputata, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

M. Borradori

G. Gianella

Copia:

- Divisione degli interni
- Sezione della popolazione
- Ufficio dello stato civile